

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 17

**Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20  
“La figura professionale dell’operatore socio-sanitario”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

## Art. 1

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

*“3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell’assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.”.*

## Art. 2

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

*“1 bis. Le competenze dell’operatore socio sanitario che ha conseguito l’attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell’allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.”.*

## Art. 3

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

*“1 bis. Per l’accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.”.*

## Art. 4

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, è aggiunta la seguente lettera c bis):

*“c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.”.*

## Art. 5

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, è aggiunto il comma 4 bis:

*“4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All’allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.”.*

## Art. 6

Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Al quinto trattino dell’ottavo periodo delle competenze tecniche dell’allegato B) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono soppresse le parole: *“ed effettuare iniezioni intramuscolari”*.

2. All’allegato C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla parte dell’organizzazione didattica, dopo il modulo facoltativo tematico integrativo, è aggiunto il seguente modulo:  
*“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, teoria 150 ore ed esercitazione e tirocinio 250 ore complessive”.*
- b) agli obiettivi di modulo dopo il primo trattino del modulo facoltativo tematico integrativo è aggiunto il seguente modulo:  
*“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e tirocinio):*
  - *acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per svolgere le attività dell’operatore socio sanitario con formazione complementare”.*

## Art. 7

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale  
16 agosto 2001, n. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, le parole: "Le tabelle A), B) e C)" sono sostituite dalle parole "Le tabelle A), B), B bis) e C)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 6 - Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20

*mieristico, provvede a:*

- *somministrare, per via naturale, la terapia prescritta;*
- *eseguire la terapia intramuscolare e sottocutanea;*
- *eseguire i bagni terapeutici, medicati, impacchi, frizioni e bendaggi;*
- *rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura);*
- *praticare i clisteri;*
- *mobilizzare i pazienti per la prevenzione delle lesioni da decubito;*
- *riordinare, pulire, disinfeccare e sterilizzare le apparecchiature, le attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici;*
- *raccogliere escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;*
- *somministrare i pasti e le diete;*
- *preparare la salma;*
- *eseguire pedicure;*
- *sorvegliare le fleboclisi;*
- *eseguire le tricotomie.*

## Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 219 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Braghetto, Padrin, Stival, Cerioni, Rossi, Silvestrin, Cortellazzo, Sernagiotto, Miotto, Trento, Pasqualetto, Rizzato e Cadorin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5<sup>a</sup> commissione consiliare in data 27 novembre 2001;

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, N. 20 "LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO"

### ALLEGATO B bis)

## COMPETENZE SPECIFICHE E ATTIVITÀ NEL SETTORE CURATIVO PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA SANITARIA

*L'operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria", oltre a svolgere i compiti del proprio profilo, coadiuva l'infermiere in tutte le attività assistenziali ed, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del personale infer-*

- La 5<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 febbraio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7162.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione ha istituito con la legge 16 agosto 2001, n. 20 la figura professionale dell'operatore socio sanitario individuandone i contesti operativi, le attività, le competenze, nonché l'organizzazione didattica dei corsi di formazione.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 e delle tabelle A) e B) della richiamata legge regionale, l'operatore socio sanitario, fra l'altro, svolge specifiche attività di assistenza diretta, realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente e collabora all'attuazione degli interventi assistenziali.

Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, si ritiene di prevedere uno specifico corso di formazione complementare in assistenza sanitaria alla persona.

Tale corso è riservato agli operatori socio sanitari in possesso del titolo dell'operatore socio sanitario.

La presente proposta individua anche le specifiche attività e i compiti in materia di assistenza sanitaria che possono svolgere coloro che hanno frequentato con profitto i corsi.

A tale scopo il presente progetto di legge modifica integrandola la legge 16 agosto 2001, n. 20 e si compone di sette articoli, dell'integrazione dell'allegato C) e di un nuovo allegato B bis).

## 3. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - La formazione.

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza della Regione che provvede all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattico-formativa, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .

3. I corsi per operatore socio-sanitario sono cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento.

*3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.”.*

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Competenze.

1. Le competenze dell'operatore socio-sanitario sono contenute nell'allegata tabella B che fa parte integrante della presente legge.

*1 bis. Le competenze dell'operatore socio sanitario che ha conseguito l'attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell'allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.”.*

### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai nuovi corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

*1 bis. Per l'accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.”.*

### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante;

c) un modulo facoltativo tematico integrativo;

*c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.*

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a 1.000,

articolate in moduli didattici così come previsti nell' allegato C che fa parte integrante della presente legge.”.

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Esame finale e rilascio dell'attestato.

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al dieci per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1.

3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

*4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All'allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.”.*

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo degli allegati B) e C) della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### **“Allegato B**

Competenze dell'operatore socio-sanitario

#### **Competenze tecniche**

In base alle proprie competenze e in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro.

È in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...).

È in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia:

- nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
- nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
- nella sanificazione e sanitizzazione ambientale.

È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzi, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.

Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare.

Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzi, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.

In sostituzione e appoggio dei familiari e su indicazione del personale preposto è in grado di:

- aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc...);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
- controllare e assistere la somministrazione delle diete;
- aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborare a educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
- provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella;
- collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
- utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
- svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
- accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.

Competenze relative alle conoscenze richieste

Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse.

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati.

Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato.

È in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.

Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente.

Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione.

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute,

rivolti agli utenti e ai loro familiari.

Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

Competenze relazionali

Sa lavorare in équipe.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo.

È in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente.

Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori.

Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale.

È in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul Servizio e sulle risorse.

È in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

## Allegato C

### Organizzazione dei moduli, obiettivi e materie di insegnamento

#### Organizzazione didattica

Modulo Didattico	Tipo di Formazione	n. minimo di ore
<b>Modulo di base</b>	Teorica	200
Motivazione - orientamento e conoscenze di base		
<b>Modulo professionalizzante</b>	Teorica	250
	Esercitazione/stage	100
	Tirocinio	450

La Giunta regionale, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio sanitario, può prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche, ecc....) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc....).

Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti

operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc....

<b>Modulo facoltativo tematico integrativo:</b>	Teoria	50
Tematiche professionali specifiche	Esercitazioni/stage	50
	Tirocinio	100

<b>Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria:</b>	Teoria	150
	Esercitazioni/tirocinio	250

#### Obiettivi di modulo

##### *Modulo di base (200 ore di teoria)*

- acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali;
- distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi;
- conoscere i fondamenti dell'etica, i concetti generali che stanno alla base della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché i principi che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri, responsabilità, diritti,...);
- conoscere i concetti di base dell'igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell'ambiente.

##### *Modulo professionalizzante (250 ore di teoria, 100 di esercitazioni, 450 di tirocinio)*

- riconoscere e classificare i bisogni e interpretare le problematiche assistenziali derivanti in relazione alle principali caratteristiche del bambino, della persona anziana, della persona con problemi psichiatrici, con handicap, ecc. o in situazioni di pericolo;
- identificare tutti gli elementi necessari alla pianificazione dell'assistenza, collaborando con le figure professionali preposte;
- riconoscere le principali alterazioni delle funzioni vitali al fine di attivare altre competenze e/o utilizzare tecniche comuni di primo intervento;
- applicare le conoscenze acquisite per: mantenimento di un ambiente terapeutico adeguato, cura della persona, mantenimento delle capacità residue, recupero funzionale;
- conoscere e applicare le diverse metodologie operative presenti nelle sedi di tirocinio;
- conoscere i principali aspetti psicosociali dell'individuo e del gruppo al fine di sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali degli utenti e degli operatori nonché conoscere le caratteristiche, le finalità e le prestazioni di assistenza sociale allo scopo di concorrere, per quanto di competenza, al mantenimento dell'autonomia e dell'integrazione sociale dell'utente.

**Modulo facoltativo tematico integrativo: tematica professionale specifica (50 ore di teoria, 50 di esercitazione, 100 di tirocinio)**

- approfondire le competenze acquisite con speciale riferimento a una particolare tipologia di utenza o a uno specifico ambiente assistenziale.

**Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e tirocinio):**

- acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per svolgere le attività dell'operatore socio sanitario con formazione complementare.

**Principali materie di insegnamento**

**Area socio-culturale, istituzionale e legislativa**

- elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale;
- elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi;
- elementi di etica e deontologia;
- elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;
- conoscenza delle carte dei diritti del cittadino.

**Area psicologica e sociale**

- elementi di psicologia e sociologia;
- aspetti psicorelazionali e interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza.

**Area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa**

- elementi di igiene;
- disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- igiene dell'ambiente e comfort alberghiero;
- interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;
- metodologia del lavoro sociale e sanitario;
- assistenza sociale.”.

**Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Norma finale.

1. *Le tavole A), B), B bis) e C)* alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere.”.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione risorse socio-sanitarie